



COMUNE DI SAN VITO SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro

REGOLAMENTO COMUNALE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 01.06.2022

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali. L'Amministrazione Comunale intende favorire la pratica sportiva attraverso la valorizzazione e la fruizione degli impianti di cui ha disponibilità.

Art. 2

Uso e classificazione impianti sportivi

L'utilizzo dei vari impianti sportivi comunali può essere richiesto da Società sportive e Associazioni sportive dilettantistiche, Associazioni di promozione sociale, Enti *no profit*, singoli cittadini, nel rispetto dei principi di imparzialità, territorialità, progettualità ed economicità.

Art. 3

Gestione diretta

Di norma l'Amministrazione Comunale gestisce direttamente, attraverso gli uffici competenti, gli impianti sportivi comunali.

Art. 4

Domande e procedure per l'utilizzo degli impianti sportivi

Le domande per l'uso temporaneo o durevole degli impianti sportivi, con l'indicazione dei giorni e dell'orario di fruizione, debbono essere indirizzate al Protocollo dell'Ente e devono essere presentate almeno un giorno prima della data o delle date di fruizione. All'assegnazione in uso, anche durevole, provvede il *Responsabile* dell'area competente o suo delegato. Si intendono per "durevoli" le assegnazioni relative a manifestazioni e iniziative di durata superiore a tre giorni e quelle per attività ricreative o sociali che impegnano il campo per diversi mesi nell'arco dell'anno. Le domande, firmate dal rappresentante dell'Ente, Associazione o gruppo richiedente, dovranno essere sottoscritte da persona maggiorenne in presenza di un dipendente comunale e contenere l'indicazione delle ragioni della richiesta e la dichiarazione di assunzione di responsabilità per eventuali danni alle strutture. Nel caso il campo sia richiesto da minorenni, la richiesta dovrà essere presentata da un genitore e sottoscritta in presenza di un dipendente comunale.

Art.5

Tariffe

Per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte dei richiedenti, il pagamento di un corrispettivo. Ogni anno la Giunta Comunale provvede alla determinazione delle tariffe di concessione dell'impianto e dei vari servizi e alla definizione di eventuali esenzioni. La tariffa, rapportata al periodo di utilizzo richiesto, dovrà essere versata nei modi previsti prima del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo.

Art. 6

Consegna delle chiavi e apertura degli impianti

La consegna delle chiavi avviene nelle mani del richiedente da parte degli uffici comunali previa autorizzazione del *Responsabile* dell'area competente o suo delegato. Il richiedente, che dovrà essere sempre maggiorenne, restituirà le chiavi, al termine dell'utilizzo. La richiesta, il ritiro delle

chiavi e la restituzione delle stesse dovranno avvenire durante il normale orario di apertura degli uffici comunali. In via eccezionale, previo accordo, la consegna e la presa in carico delle chiavi potrà essere effettuata da un delegato del Responsabile dell'ufficio. L'assegnatario dovrà restituire la struttura nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuta in consegna.

Art. 7

Sospensione dell'assegnazione

È facoltà del Responsabile competente revocare o sospendere temporaneamente l'assegnazione, nonché modificarne i turni, per ragioni di carattere contingente o per causa di forza maggiore. Qualunque assegnazione potrà essere temporaneamente sospesa per finalità di interesse sociale e per qualunque altro evento di rilevante interesse pubblico.

Art. 8

Concessione in gestione esterna degli impianti

In alternativa a quanto previsto all'art. 3, gli impianti sportivi di cui all'art.1 possono essere concessi in gestione all'esterno secondo due differenti modalità:

- in cambio del corrispettivo di un canone, stabilito dalla Giunta Comunale, a Enti, Società e Associazioni aventi fine di lucro. In questo caso, l'introito delle tariffe per i singoli servizi - stabilite annualmente dalla Giunta Comunale - spetta al concessionario gestore;
- a titolo gratuito, a Enti, Società e Associazioni senza fini di lucro. In questo caso, l'introito delle tariffe per i singoli servizi - stabilite annualmente dalla Giunta Comunale - spetta al concessionario gestore che utilizzerà i proventi per la manutenzione ordinaria e per lo svolgimento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, di servizi a favore del territorio e della popolazione.

Per entrambe le tipologie di concessione, dovrà essere stipulata tra Amministrazione Comunale e gestore una convenzione che regolerà modi, forme e rapporti tra le parti.

Art. 9

Pianificazione attività

Nel caso in cui più Società Sportive facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, al fine di garantire alla popolazione libero e ampio accesso alle strutture, l'Amministrazione Comunale, potrà concordare con le Società un calendario che consenta di ripartire l'utilizzo.

Art. 10

Obblighi dei concessionari

I concessionari dovranno provvedere a:

- custodire la proprietà comunale loro affidata per impedire manomissioni, asportazioni o danneggiamenti;
- eseguire le pulizie ordinarie;
- sorvegliare costantemente l'accesso al campo e alle immediate adiacenze, vietando l'ingresso a chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge;
- rispettare le norme di sicurezza;

Art. 11

Responsabilità dei concessionari

E' fatto obbligo ai concessionari di osservare la massima correttezza nell'uso del campo e di adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare danni alla struttura. I concessionari dovranno assicurare la vigilanza ed ogni azione di tutela volta alla salvaguardia del bene concesso in uso.

Alla scadenza della concessione, l'impianto sportivo deve essere riconsegnato all'Ufficio Tecnico del Comune previa compilazione di apposito verbale di riconsegna. Qualora si rilevassero dei danni alla struttura, il concessionario sarà obbligato al ripristino e, in caso di inadempienza, il Comune darà corso all'esecuzione d'Ufficio, con relativo addebito delle spese al concessionario.

Art. 12

Responsabilità verso terzi

Il concessionario dovrà assumersi la diretta responsabilità civile e penale per l'attività che si svolgerà negli impianti con tutte le conseguenze dirette ed indirette ad essa connesse, esonerando espressamente il Comune da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose.

Art. 13

Controlli e verifiche dell'uso dell'impianto

Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso dell'impianto a mezzo di propri funzionari. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.

Art.14

Riserva di utilizzo straordinario da parte del Comune.

L'amministrazione comunale ha la facoltà di disporre sempre e pienamente dell'impianto, per consentire manifestazioni cittadine rilevanti, manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri Enti pubblici , nonché per interventi di straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico , previa comunicazione al concessionario.

Art.15

Subconcessione

E' fatto assoluto divieto di subconcessione a qualunque titolo e a vantaggio di terzi.

Art. 16

Entrata in vigore e norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme delle leggi vigenti in materia. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi del vigente Statuto Comunale, dopo 15 giorni di pubblicazione nell'Albo Pretorio Comunale.

